



Comune di Alagna Valsesia

PROVINCIA DI VC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 MTR ARERA COME VALIDATO DAL C.O.VE.VA.R. CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5 DEL 25/05/2021 - DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2021, SCADENZE VERSAMENTI E MISURE AGEVOLATIVE UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID -19.

L'anno duemilaventuno, addì dieci del mese di giugno, alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, in video conferenza secondo i criteri stabiliti con atto del Sindaco in data 19.03.2020 avente ad oggetto "determinazione dei criteri per le riunioni in videoconferenza del Consiglio e della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.L. n. 18/2020", attraverso l'utilizzo di un canale digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra. Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza:

Cognome e Nome	Presente
1. Dott. VEGGI ROBERTO - Presidente	Sì
2. NEGRA GIOVANNI - Vice Sindaco	Sì
3. GRASSI DEL GRUMELLO ALBERTO - Consigliere	Sì
4. LANZONI PAOLA - Consigliere	Sì
5. FERLA ATTILIO - Consigliere	Sì
6. BIONI ANDREA - Consigliere	Sì
7. POZZI MARCO - Consigliere	No
8. DEGASPARIS GIULIANO - Consigliere	Sì
9. VALZER LISA - Consigliere	Sì
10. COCCHI ANDREA - Consigliere	No
11. MIGNELLI CLAUDIA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Il Segretario attesta che sono presenti in aula:

- Dott. Veggi Roberto – Presidente
- Negra Giovanni – Vice Sindaco
- Grassi del Grumello Alberto – Consigliere
- Bioni Andrea – Consigliere
- Degasparis Giuliano – Consigliere
- Valzer Lisa – Consigliere

Il Segretario attesta che si sono collegati in videoconferenza presso le rispettive sedi i seguenti consiglieri, che sono stati visivamente identificati dal Segretario Generale medesimo:

- Lanzoni Paola – Consigliere
- Ferla Attilio – Consigliere
- Vignelli Claudia – Consigliere

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora Dott.ssa MOLLIA Antonella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Dott. VEGGI ROBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della medesima Legge sopra richiamata ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTE

- la legge n.190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);
- la legge n.208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);
- la legge n.232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017);
- la legge n.205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018);
- la legge n.145/2018 (legge di bilancio per l'anno 2019);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 - (Legge di bilancio 2021-2023);

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili;

RICHIAMATO, in particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006;

ATTESO che a decorrere dall'anno 2021, a valere sull'anno 2022, sia per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs.116/2020 sopra richiamato che per la deroga alla normativa citata di cui all'art.30, comma 5, del D.L. n.41/2021 (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n.69, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi all'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

DATO ATTO, quindi, che il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 8 del sopracitato Decreto il quale dispone che ai fini della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l'art.1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A denominato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR";

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune - che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie ("price-cap") in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;

VISTO, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente, che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

CONSIDERATO che al fine di adeguarsi alla nuova disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti di cui alla Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 nonché al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in data 12 luglio 2006 i Comuni della Provincia di Vercelli hanno costituito, attraverso i rispettivi Legali Rappresentanti, il Consorzio di Bacino e Ambito Territoriale Ottimale denominato "Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani" siglabile C.O.Ve.Va.R.;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vigore le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni con Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ed, in particolare, l'art. 58-quinques rubricato "Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale recita:

"1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»;
- b. le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi professionali»;

DATO ATTO che per alcune utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per la quota variabile, in misura diversa rispetto

alle varie categorie al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per quelle categorie che, ai sensi del D.P.R. 158/99, subirebbero comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, aumenti maggiori;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (C.O.VE.VA.R);

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF così come validato dall'Ente Territorialmente Competente, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Costi dello smaltimento dei Rifiuti nelle Discariche);

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui

- sono previste semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;
- si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

1. le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
2. le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
3. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
4. eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che il Comune di Alagna Valsesia ha accertato entrate di cui al paragrafo precedente per i seguenti importi:

- contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 per € **167,02**
- entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione per € **1.132,82**;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n.57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

DATO ATTO che, ai sensi del metodo MTR sopracitato, con propria deliberazione n. 5 del 25.05.2021, il Consiglio di Amministrazione del C.O.Ve.Va.R. è stato approvato e validato il Piano Economico Finanziario TARI 2021 elaborato ai sensi del metodo MTR, acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 26m19 in data 27.05.2021 ed allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale – allegato "A";

PRESO ATTO che la deliberazione n. 443/2019/R/rif prevede, altresì, che fino all'approvazione da parte di ARERA del PEF trasmesso del C.O.Ve.Va.R., si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

VALUTATO, per quanto sopra esposto, di procedere al calcolo delle tariffe TARI 2021 secondo il nuovo metodo MTR di cui alla delibera 443/2019 che conferma l'applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana (PEF), comprensivi dei costi del gestore, come validato da C.O.Ve.Va.R., nelle more dell'approvazione di ARERA;

DATO ATTO che, alla luce dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i costi del PEF sopraccitato devono essere ripartiti tra parte fissa e parte variabile;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

ATTESO che il limite di crescita sopra citato è stato fissato dell'Ente Territorialmente Competente nella misura del 1,2% rispetto al totale delle entrate tariffarie dell'anno precedente;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che anche per l'anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che l'importo complessivo dei costi di cui al Piano economico e finanziario validato da C.O.Ve.Va.R., già riproporzionato in applicazione del limite di crescita in conformità a quanto prescritto dall'art. 4.2 della citata deliberazione n. 443/2019/R/rif, è pari ad Euro 295.984,00 ed è così ripartito:

- costi fissi: Euro 42.818,00
- costi variabili: Euro 253.166,00

RICHIAMATA la delibera 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/rif di ARERA, rubricata "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" con la quale si definiscono le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023;

ATTESO che la sopra citata deliberazione individua, in considerazione dell'esigenza di garantire, a tutela dell'utente, maggiore trasparenza sulle condizioni di erogazione del servizio, la decorrenza degli obblighi di trasparenza a partire dal 1° aprile 2020 per tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei RU, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, ad eccezione dei gestori, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio integrato in economia, che erogano il servizio in territori con una popolazione residente non eccedente i 5000 abitanti, per i quali si conferma la decorrenza degli obblighi a partire dal 1° gennaio 2021;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del DL 41/2021 ("Sostegni") che fissa il termine – autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione – del 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che il perdurare del contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di adottare misure speciali volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze non domestiche derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale e locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza sanitaria in atto;

RICHIAMATO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 rubricato “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge sopra richiamato, il Comune di Alagna Valsesia risulta assegnatario di un contributo destinato alle agevolazioni TARI esercizio 2021 rivolto alle utenze non domestiche nella misura stimata di € 15.729,00;

DATO ATTO che nel medesimo articolo è specificato che il contributo di cui al verso precedente è finalizzato all'attenuazione dell'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuarne l'impatto finanziario;

VISTA la nota IFEL in data 16 giugno 2021, avente per oggetto: “Agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 dl 73/2021) e termini per le deliberazioni”;

RITENUTO di individuare le categorie, di cui al D.P.R. 158/1999 e di seguito elencate, meritevoli dell'assegnazione di una agevolazione TARI da collocarsi nella definizione esplicitata nel citato art.6, DL73/2021:

- ✓ Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- ✓ Uffici, agenzie, studi professionali
- ✓ Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- ✓ Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- ✓ Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
- ✓ Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- ✓ Attività industriali con capannoni di produzione
- ✓ Attività artigianali di produzione beni specifici
- ✓ Dehors stagionali (Alagna Green Paradise)
- ✓ Ristorante / bar stagionali (Alagna Green Paradise)
- ✓ Alberghi stagionali (Alagna Green Paradise)
- ✓ Campeggi stagionali (Alagna Green Paradise)

una riduzione del 25% su parte variabile della tassa quali categorie non domestiche soggette a chiusure obbligatorie ed a restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la sospensione, parziale o completa, anche per periodi di durata diversa di numerose attività o che, comunque, hanno subito un ridimensionamento per calo della domanda;

RICHIAMATO l'art. 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che recita:

“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle

lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

STIMATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, di circa € 11.000,00;

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato attraverso la fiscalità generale, con risorse a carico del bilancio comunale, fatto salvo lo specifico trasferimento statale di cui al citato art. 6 “DL Sostegni-bis”, escludendo incrementi del costo del servizio rifiuti e del gettito tariffario della presente o delle future annualità, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

EVIDENZIATO INOLTRE CHE il Comune di Alagna Valsesia nell’esercizio della propria attività istituzionale, persegue, gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del proprio territorio, attraverso attività di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutti coloro che, a vario titolo, vivono e frequentano la zona in un percorso partecipato, con l’intenzione, accanto alla sensibilizzazione degli abitanti, di realizzare un’offerta turistica coerente con i principi del turismo responsabile attraverso l’implementazione di un Sistema Integrato di Gestione del Turismo, derivante da un progetto avviato in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino e la Regione Piemonte denominato “Alagna Walser Green Paradise”;

RICHIAMATA la già citata deliberazione di C.C. n. 9 del 24/06/2014 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale – I.U.C. (disciplina TARI dal CAPO IV articolo 30 all’art. 45) e le deliberazioni di C.C. n. 5 del 28/03/2019 e n. 12 in data odierna relative alla modifica del medesimo;

RICHIAMATO l’art. 42 comma 4 del citato Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale – I.U.C. (disciplina TARI dal CAPO IV articolo 30 all’art. 45), che così recita:

“In base all’evoluzione del progetto “Alagna Walser Green Paradise” l’Amministrazione identificherà annualmente i parametri sul quale valutare e commisurare l’entità delle riduzioni da concedere agli aventi diritto”;

RILEVATO che dallo studio redatto dall’Università di Torino risultano vendute dagli esercizi commerciali turistici mediamente 55.000 bottigliette annuali e che tale rifiuto rappresenta un importante elemento di produzione rispetto alla totalità dei rifiuti plastici prodotti;

DATO ATTO pertanto che l’Amministrazione per l’anno 2021 intende ridurre la produzione di rifiuti plastici connessi alla vendita di bottigliette presso gli esercizi commerciali turistici;

RITENUTO, quindi, opportuno adattare i coefficienti caratteristici K_C e K_D di cui al citato D.P.R. 158/1999 delle categorie di utenza non domestica coinvolte ed aderenti al progetto “Alagna Walser Green Paradise” riconoscendo alle stesse un abbattimento dei rispettivi coefficienti nelle seguenti misure:

- ✓ categoria 122 - Dehors stagionali Alagna Green Paradise: riduzione 60%
- ✓ categoria 123 - Ristorante / bar stagionali Alagna Green Paradise: riduzione 60%
- ✓ categoria 124 - Alberghi stagionali Alagna Green Paradise: riduzione 46%
- ✓ categoria 126 - Campeggi stagionali Alagna Green Paradise: riduzione 46%

RILEVATO che l’Ente nel corso dell’esercizio 2020 **non** ha ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 107, comma 5, di approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 in data 24.09.2020 a determinare le tariffe TARI per l’anno 2020;

VERIFICATO, in funzione di quanto sopra, che non è necessario a provvedere ad alcun conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e 2019;

RICHIAMATE, altresì, le deliberazioni ARERA di aggiornamento ed integrazione del metodo tariffario precedentemente citato, ed in particolare:

- la delibera 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/rif rubricata: *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- la delibera 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/rif rubricata: *“Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”*;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sulla base del PEF per l'anno 2021, come validato dall'Ente Territorialmente Competente C.O.Ve.Va.R.;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'Allegato “B” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO delle seguenti scadenze per il versamento della TARI:

- ✓ rata n. 1: rata di acconto con scadenza al **30 settembre 2021**;
- ✓ rata n. 2: rata a conguaglio con scadenza al **31 dicembre 2021**;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 01.04.2021;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE
f.to Dott.ssa Antonella Mollia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE
f.to Rag. Paola Maria Carla Dazza

PROPONE

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021 così come dettagliate nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di riconoscere alle categorie, di cui al D.P.R. 158/1999 e di seguito elencate, meritevoli dell'assegnazione di una agevolazione TARI da collocarsi nella definizione esplicitata nel citato art.6, DL73/2021:
 - ✓ Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - ✓ Uffici, agenzie, studi professionali
 - ✓ Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 - ✓ Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 - ✓ Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
 - ✓ Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - ✓ Attività industriali con capannoni di produzione

- ✓ Attività artigianali di produzione beni specifici
- ✓ Dehors stagionali (Alagna Green Paradise)
- ✓ Ristorante / bar stagionali (Alagna Green Paradise)
- ✓ Alberghi stagionali (Alagna Green Paradise)
- ✓ Campeggi stagionali (Alagna Green Paradise)

una riduzione del 25% sulla parte variabile della tassa quali categorie non domestiche soggette a chiusure obbligatorie ed a restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuarne l'impatto finanziario;

4. di individuare, quale parametro di evoluzione del progetto "Alagna Walser Green Paradise" la diminuzione della produzione di rifiuto proveniente dalle bottigliette di plastica mediante installazione di erogatori di acqua presso gli esercizi turistici aderenti e contestualmente sostituendo i contenitori di plastica a monouso con borracce di altro materiale;
5. di adattare i coefficienti caratteristici K_C e K_D di cui al citato D.P.R. 158/1999 delle categorie di utenza non domestica coinvolte ed aderenti al progetto "Alagna Walser Green Paradise" riconoscendo alle stesse un abbattimento dei rispettivi coefficienti nelle seguenti misure:
 - ✓ categoria 122 - Dehors stagionali Alagna Green Paradise: riduzione 60%
 - ✓ categoria 123 - Ristorante / bar stagionali Alagna Green Paradise: riduzione 60%
 - ✓ categoria 124 - Alberghi stagionali Alagna Green Paradise: riduzione 46%
 - ✓ categoria 126 - Campeggi stagionali Alagna Green Paradise: riduzione 46%
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta illustrata dal Sindaco che spiega la filosofia che sta alla base della redazione delle tariffe;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, palesemente espressi:

D E L I B E R A

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza al fine approvare l'atto deliberativo relativo ai tributi nei termini stabiliti dalla legge;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 17.10 il Consigliere sig. Cocchi Andrea entra a far parte della seduta del Consiglio Comunale in videoconferenza.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.toDott. VEGGI ROBERTO

Il Segretario Comunale
F.toDott.ssa MOLLIA Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 285 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 06/07/2021 al 21/07/2021 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Alagna Valsesia, li 06/07/2021

Il Messo Comunale
F.to: Umberto Roncarolo
o suo sostituto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Alagna Valsesia li,06/07/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MOLLIA Antonella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10-giu-2021

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Alagna Valsesia, li _____

Il Segretario Comunale
F.toDr.ssa Antonella Mollia

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	1,00	0,17608	0,17608	1,00	175,51966	0,33473	58,75170
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,17608	0,17256	1,40	175,51966	0,33473	82,25237
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,17608	0,19017	1,80	175,51966	0,33473	105,75305
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,17608	0,20425	2,20	175,51966	0,33473	129,25373
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,17608	0,21834	2,90	175,51966	0,33473	170,37992
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,17608	0,22890	3,40	175,51966	0,33473	199,75577

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,63800	0,20416	2,60	0,35639	0,92661
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,63800	0,42746	5,51	0,35639	1,96371
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,63800	0,24244	3,11	0,35639	1,10837
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,63800	0,19140	2,50	0,35639	0,89098
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,63800	0,68266	8,79	0,35639	3,13267
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,63800	0,51040	6,55	0,35639	2,33435
107-Case di cura e riposo	0,95	0,63800	0,60610	7,82	0,35639	2,78697
108-Uffici, agenzie, studi professionali	0,55	0,63800	0,35090	4,50	0,35639	1,60376
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,63800	0,35090	4,50	0,35639	1,60376
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,63800	0,55506	7,11	0,35639	2,53393
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,63800	0,68266	8,80	0,35639	3,13623
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,63800	0,45936	5,90	0,35639	2,10270
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,63800	0,58696	7,55	0,35639	2,69074
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,63800	0,27434	3,50	0,35639	1,24737
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,63800	0,35090	4,50	0,35639	1,60376
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,63800	3,08792	39,67	0,35639	14,13799
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,63800	2,32232	29,82	0,35639	10,62755
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,63800	1,12288	6,01	0,35639	2,14190
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,63800	0,98252	12,59	0,35639	4,48695
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,63800	3,86628	49,72	0,35639	17,71971
121-Discoteche, night club	1,04	0,63800	0,66352	8,56	0,35639	3,05070
122-Dehors stagionali Alagna Green Paradise	0,61	0,63800	0,38918	4,96	0,35639	1,76769
123-Ristorante / bar stagionali Alagna Green Paradise	0,97	0,63800	0,61886	7,94	0,35639	2,82974
124-Alberghi stagionali Alagna Green Paradise	0,36	0,63800	0,22968	2,95	0,35639	1,05135
125-Autorimesse - box	0,26	0,63800	0,16588	2,10	0,35639	0,74842
126-Campeggi stagionali Alagna Green Paradise	0,36	0,63800	0,22968	2,95	0,35639	1,05135
127-Dehors stagionali	1,51	0,63800	0,96338	12,41	0,35639	4,42280
128-Ristorante / bar stagionali	2,42	0,63800	1,54396	19,85	0,35639	7,07434
129-Alberghi stagionali	0,67	0,63800	0,42746	5,46	0,35639	1,94589
130-Campeggi stagionali	0,67	0,63800	0,42746	5,46	0,35639	1,94589



OGGETTO: piani economici finanziari tari 2021. Approvazione.

Ai Comuni aderenti al Consorzio

LORO SEDI

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione del Covevar, con Deliberazione n. 5 del 25.05.2021 ha approvato e validato i Piani Economici Finanziari TARI 2021 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019.

Gli stessi saranno sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea Consortile nella seduta prevista per il giorno 15 giugno.

Si prega di prendere visione della suddetta deliberazione e dei relativi allegati consultando la seguente pagina del sito istituzionale del Consorzio:

[ALBO PRETORIO DIGITALE - C.O.VE.VA.R \(servizipubblicaamministrazione.it\)](https://servizipubblicaamministrazione.it)

L'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.

Il Direttore Tecnico
Ing. Marco ACERBO
(Firmato in originale)

Allegato alla relazione - PEF 2021 MTR ARERA

Approfondimento dei parametri tecnico-economici relativi alla costruzione del PEF 2021

Rif. interno n°

1

Rif	Comune	ALAGNA VALSESIA
	Quota parte Gestore	238.504
	Quota parte Comune (compresa IVA del Gestore)	66.822
A	Totale "Costi Efficienti " MTR 2021 prima dell'applicazione del tetto	305.327
	PEF 2020 - Approvato	292.474
	di cui costi variabili	250.371
	di cui costi fissi	42.103
	Fattore rho - Incremento % del PEF2021 sul PEF2020 (per definizione "tetto alle entrate tariffarie")	1,20%
B	Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita. E' il c.d. "Tetto ai costi ammissibili del PEF"	295.984
A-B	Delta costi "MTR 2021" e "Tetto Entrate Tariffarie": costi sopra-tetto, non riconosciuti	9.343
C	PEF 2021 FINALE, Iva compresa	295.984
	Costi Variabili PEF2021 - Tv	253.166
	Costi Fissi PEF2021 - Tf	42.818

Le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (contributo al gettito da parte di MIUR, recupero evasione ed elusione, ecc) saranno indicate dal Comune nella delibera di approvazione e successivamente comunicate ad ARERA unitamente al PEF2021.

Il PEF Finale 2021 è pari all'importo definito nella voce - riga "C" soprastante. Con riferimento alle "Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF" - In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi.

Nei fogli seguenti sono disponibili i seguenti approfondimenti:		
Foglio 1	Schema di sintesi PEF2021 - Rif. Allegato 1 alla Determinazione n. 443, come modificato dalla Del. 493-2019	E' il prospetto ufficiale per ARERA
Foglio 2	Prospetto con evidenza dei passaggi per calcolo conguagli e altri parametri	Evidenza dei calcoli effettuati
Foglio 3	Prospetto con evidenza delle scelte dei parametri ETC	Approfondimento sui parametri di sharing, coeff. Gamma e altri parametri ETC
Foglio 4	Prospetto con "Costi Standard"	Dettaglio del Costo Standard anno 2019
Foglio 5	Prospetto con sintesi dei costi del "Gestore" - Fonti contabili obbligatorie.	Sintesi dati di base del gestore da fonte contabile obbligatoria anno 2017 e 2019 del Gestore
Foglio 6	Prospetto con sintesi dei costi del "Comune" - Fonti contabili obbligatorie.	Sintesi dati di base del Comune da fonte contabile obbligatoria anno 2017 e 2019

	Input dati Ciclo integrato RU <small>Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)</small>	Ambito tariffario/Comune di ALAGNA VALSESIA		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	42.111	0	42.111
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	35.738	0	35.738
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	23.897	0	23.897
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	137.054	0	137.054
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	0	0	0
Fattore di Sharing b	E	0,3	0,3	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	0	0	0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	4.195	0	4.195
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,33	0,33	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E	1.384	0	1.384
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	0	0	0
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,52	0,52	0,52
Numero di rate r	E	4,0	4,0	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		23.742	23.742
ΣTV_α totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	237.415	23.742	261.157
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	1.089	24.641	25.730
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0	8.619	8.619
Costi generali di gestione CGG	G	0	1.290	1.290
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0	0	0
Altri costi CO_{AL}	G	0	3.719	3.719
Costi comuni CC	C	0	13.627	13.627
Ammortamenti Amm	G	0	0	0
Accantonamenti Acc	G	0	4.703	4.703
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	4.703	4.703
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto R	G	0	0	0
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IC}	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale CK	C	0	4.703	4.703
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	0	0	0
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,52		0,52
Numero di rate r	C	4,0		4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		109	109
ΣTF_α totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	1.089	43.081	44.170
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0
ΣT_α = ΣTV_α + ΣTF_α	C	238.504	66.822	305.327
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020				
Detrazioni al gettito				Vedi delibera comunale
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TV,2021}	E	0	0	0
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{TV,2021}	E	0	0	0
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV}/r'	E	0	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		0	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E		0	0
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0		0
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0		0
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	4	0	0
ΣTV_β totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	237.415	23.742	261.157
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF,2021}	E	0	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		0	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C		0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E		0	0
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0		0
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0		0
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	4	0	0
ΣTF_β totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	1.089	43.081	44.170
ΣT_β = ΣTV_β + ΣTF_β (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	238.504	66.822	305.327

Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %	G		45,96
q_{o-2} kg	G		706,92
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G		40,88
fabbisogno standard €cent/kg	E		34,49
costo medio settore €cent/kg	E		0,00

Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,03	-0,03
Totale γ	C	-0,48	-0,48
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,52	0,52

Verifica del limite di crescita			
rpi_o	MTR		1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_o	E		0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o	E		0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o	E		0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E		
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C		1,20%
$(1+\rho)$	C		1,0120
$\sum T_o$	C		305.327
$\sum TV_{o-1}$	E		250.371
$\sum TF_{o-1}$	E		42.103
$\sum T_{o-1}$	C		292.474
$\sum T_o / \sum T_{o-1}$	C		1,044

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C		295.984
delta ($\sum T_o - \sum T_{max}$)	C		9.343

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR			
Riclassifica TV_o	E		253.166
Riclassifica TF_o	E		42.818

Attività esterne Ciclo integrato RU	G		0
--	----------	--	----------

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0	0	0
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0	0	0
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0	0	0
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0	0	0
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND _{TV})	C	0	0	0
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0	0	0

Foglio 2 - Calcoli per la costruzione del conguaglio 2019

Imput dati Ciclo integrato RU	VOCI DI PEF	Per Conguaglio 2019		2019 Gestore
		BILANCIO CONSOLIDATO 2017 Sogg. Gestore + COMUNE	Costi efficienti per 2019 da 2017 per conguaglio + Sogg. Gestore + COMUNE	BILANCIO 2019 Sogg. Gestore

Input gestore (G), Input Ente territorialmente competente (E), Dato calcolato (C), Dato MTR (MTR)

G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	-	-	41.611
G	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	-	-	35.314
G	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	-	-	23.613
G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	-	-	135.428
G	Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TV}	-	-	0
G	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	-	-	-
E	Fattore di Sharing - b	-	-	-
C	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	-	-	-
G	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	-	-	4.145
E	Fattore di Sharing - b(1+ω)	-	-	-
C	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ω)AR _{CONAI}	-	-	-
G	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC_{TV}			
C	Coefficiente di gradualità (1+γ)			
E	Rateizzazione r			
C	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+γ)RC _{TV} /r			
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	-	-	-
C	ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	-	-	

G	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	-	-	1.076
G	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	-	-	-
G	Costi generali di gestione - CGG	-	-	-
G	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-
G	Altri costi - Coal (compreso ARERA 2018)	-	-	-
G	Costi comuni - CC	-	-	-
G	Ammortamenti - Amm	-	-	-
G	Accantonamenti - Acc	-	-	-
G	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
G	- di cui per crediti	-	-	-
G	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamenti	-	-	-
G	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
G	Remunerazione del capitale investito netto - R	-	-	-
G	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{ic}	-	-	-
G	Costi d'uso del capitale - CK	-	-	-
G	Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-
G	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC_{TF}			
C	Coefficiente di gradualità (1+γ)			
E	Rateizzazione r			
C	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+γ)RC _{TF} /r			
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	-	-	-
C	ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	-	-	1.076
C	ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	-	-	238.504

PEF2019 totale 289.006

C	TOT PEF	-	-	#RIFI
---	---------	---	---	-------

Grandezze fisico-tecniche

G	% rd			
G	q _{B-2}			
G	costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			
E	fabbisogno standard €/cent/kg			
E	costo medio settore €/cent/kg			

Coefficiente di gradualità

E	valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ ₁			
E	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂			
E	valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ ₃			
C	Totale γ			
C	Coefficiente di gradualità (1+γ)			

Comune di ALAGNA VALSESIA

DEFINIZIONE COSTI GESTORE IN MODALITA' MTR DA INSERIRE IN PEF		Costi del Comune DA CONSOLIDATO 2019 AGGIORNATI ISTAT	COSTI DEFINITIVI DA INSERIRE IN PEF
COSTI 2019 GESTORE AGGIORNATI ISTAT	ADEGUAMENTO SU PREZZI 2020 QUANTITATIVI 2020		

42.111	-	-	42.111
35.738	-	-	35.738
23.897	-	-	23.897
137.054	-	-	137.054
-	0	-	0
-	-	-	-
0,3	-	0,30	-
-	-	-	-
4.195	-	-	-
0,33	-	0,3	-
1.384	-	-	1.384
-	-	-	-
0,52	-	0,52	-
4,0	-	4,00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
237.415	-	-	237.415

1.089	24.641	25.730
-	8.619	8.619
-	1.290	1.290
-	-	-
-	3.719	3.719
-	13.627	13.627
-	-	-
-	4.703	4.703
-	-	-
-	4.703	4.703
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	4.703	4.703
-	-	-
0,52	0,52	-
4,00	4,00	-
-	-	-
-	-	-
1.089	42.972	44.061
238.504	42.972	281.476

238.504	42.972	281.476
---------	--------	---------

Esclusa IVA, Conguagli e altre poste straordinarie

45,96		45,96
707		707
40,88		40,88
34,49		34,49

-0,25		
-0,20		
-0,03		
-0,48		
0,52		

Foglio 3

Art 6.5	Costi riconosciuti		Min	Valori Applicabili	Max
Tasso di Inflazione A (2021)	0,10%		0,10%	Tasso di Inf A	0,10%
Tasso di Inflazione A -1 (2020)	1,10%		1,10%	Tasso di Inf A-1	1,10%
Art 15	Componente a conguaglio istat				
Tasso di Inflazione A -2 (2017-2019)	1,61%		1,606%	Tasso di Inf A-2	1,606%

1

Prospetti con con evidenza delle scelte dei parametri ETC

Art 2.2	Entrate tariffarie di Riferimento				
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	Applicato		Min	Valori Applicabili	Max
Fattore di Sharing – b	0,30		0,3	<- b <	0,6
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	Applicato		Min	Valori Applicabili	Max
Fattore ω	0,10		0,1	< ω <	0,4
Fattore di Sharing – b(1+ω)	0,33				
Art 15.4 -15.7					
Sharing b proventi per Conguaglio MTR Anno 2019	0,30				

9

15.7 Il fattore di sharing dei proventi, \bar{b} , assume i seguenti valori:

a) nel caso in cui si abbia

$$CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old} + RC_{TF,a} > 0.$$

allora:

$$\bar{b} = \text{Min} \left\{ 1; \text{Max} \left[\frac{CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old} + RC_{TF,a}}{AR_{a-2}^{new} + AR_{CONAI,a-2}^{new}}; 0,3 \right] \right\}$$

b) nel caso in cui si abbia

$$CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old} + RC_{TF,a} \leq 0.$$

allora:

9

Art 2.3	Entrate tariffarie di Riferimento				
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,52		Min	Valori Applicabili	Max
Rateizzazione r	4		1	< r <	4
Conguaglio totale	-	-	Cueff su costi standard	SUPERIORE	
Sintesi dei 4 Casi di riferimento del metodo					
INDICATORI DI	COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO		
QUALITÀ	Caso A	Caso B	Caso C	Caso D	
PRESTAZIONI	$RC_{T1} + RC_{T2} > 0$	$RC_{T1} + RC_{T2} < 0$	$RC_{T1} + RC_{T2} > 0$	$RC_{T1} + RC_{T2} < 0$	
VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,30$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	
VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILZZO/RICICLO	$-0,20 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,30 < \gamma_2 < -0,20$	$-0,30 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,20 < \gamma_2 < -0,03$	
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	

Art 16	GRADUALITA'				
Casistica	COSTO SUPERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO				
Valori γ_1 Applicati	-0,25	Valori γ_1 Applicabili	-0,25	< γ_1 <	-0,06
Valori γ_2 Applicati	-0,20	Valori γ_2 Applicabili	-0,20	< γ_2 <	-0,03
Valori γ_3 Applicati	-0,03	Valori γ_3 Applicabili	-0,05	< γ_3 <	-0,01
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,52				

GIUSTIFICATIVI SCELTA DEI PARAMETRI GAMMA

γ_1	Valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata. Il Comune ha performance superiori rispetto ai dati medi di settore
γ_2	Valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di riutilizzo e riciclo. Prod. Procapite indifferenziato ndotta.
γ_3	Viene considerato un valore medio connesso a un servizio soddisfacente

Dati Comune				ALAGNA VALSESIA		A119		
				Piemonte		Anno 2019		
				5 – Comuni a forte vocazione turistica con alto livello di benessere, bassa densità abitativa e con localizzazione prevalente in zone montane o litoranee		Fabbisogni Standard Art16, all.A Mtr		
				Valori di Origine Origine		Per Applicazione		Valori di Origine ISPRA 2018
				455,51	706,92	706,92		
	Unità di misura	Valori di Origine ISPRA 2017- 2016	Coefficiente € per Ton (A)	Valore del comune (B)	Componente del Costo Standard	Valori di Origine ISPRA 2018		
Costante			130,454		130,45			
Cluster			78,941		78,94			
Economie/diseconomie di scala			0,000		3,44			
Fattori di contesto			0,000		34,57			
<i>Dotazione regionale infrastrutture</i>								
Impianti regionali di Incenerimento e coincenerimento	n.	2	-1,881	2	-3,76	2,00		
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	10	4,169	10	41,69	10,00		
Discariche	n.	14	-2,531	12	-30,37	12,00		
% ton smaltite in impianti regionali di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato	%	21,08	1,038	31,39	32,58	31,39		
% ton smaltite in impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	%	28,57	-0,130	36,64	-4,77	36,64		
% ton smaltite in discariche regionali	%	23,08	-0,216	0,42	-0,09	0,42		
<i>Forma di gestione del servizio</i>								
Presenza di gestione associata	Si/No	Si	5,82	Si	5,82			
<i>Modalità di gestione del servizio</i>								
Presenza di raccolta domiciliare	Si/No	No	14,71	No	0,00			
Presenza di centri di raccolta	Si/No	Si	-31,95	Si	-31,95			
Presenza di raccolta su chiamata	Si/No	Si	10,49	Si	10,49			
<i>Contesto domanda/offerta</i>								
Raccolta differenziata nell'anno in corso	%	40,78	0,00	45,96	72,50	45,96		
Distanza tra il comune e gli impianti	Km	30,12	0,18	30,12	5,31			
Costi Standard Unitario ©	€ per ton				344,86			
Costo Standard Complessivo	€				243.792			

fabbisogno standard €cent/kg

34,49

**Dati di base Gestore per componente di costo -
Costi 2017-2019 da fonte contabile obbligatoria, IVA Esclusa**

Foglio 5

Dati da utilizzare:

**ALAGNA
VALSESIA**

1

Dati in Euro

Parte 1 - Info da Schede Check - List

Consuntivo 2017

Consuntivo 2019

A Costi Variabili

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – **CRT**

0

41.611

Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – **CTS**

0

35.314

Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – **CTR**

0

23.613

Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – **CRD**

0

135.428

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – **AR**

0

0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – **AR_{CONAI}**

0

4.145

B Costi Fissi

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – **CSL**

0

1.076

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - **CARC**

0

0

Costi generali di gestione - **CGG**

0

0

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - **CCD**

0

0

Altri costi - **COal**

0

0

Costi comuni – **CC**

Ammortamenti - **Amm**

0

0

Accantonamenti - **Acc**

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

0

0

- di cui per crediti

0

0

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento

0

0

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie

0

0

Remunerazione del capitale investito netto - **R**

0

0

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - **R_{lic}**

0

0

Totale, Escluso CONAI-AR (IVA Esclusa)

0

237.042

C Parte COI

COI - Variabile

0

0

COI - Fissa

0

0

**Dati di base del COMUNE per componente di costo -
Costi 2017-2019 da fonte contabile obbligatoria**

Foglio 6

Dati da utilizzare:

1

Dati in Euro	ALAGNA VALSESIA	
Parte 1 - Info da Schede Check - List	Consuntivo 2017	Consuntivo 2019
A Costi Variabili		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	0	0
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	0	0
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	0	0
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	0	0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	0	0
IVA	0	0
B Costi Fissi		
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	0	24.349
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	0	8.516
Costi generali di gestione - CGG	0	1.275
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	0	0
Altri costi - COal	0	3.674
Costi comuni – CC	0	0
Ammortamenti - Amm	0	0
Accantonamenti - Acc	0	0
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0	0
- di cui per crediti	0	4.648
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0	0
Remunerazione del capitale investito netto - R	0	0
Totale colonna	0	42.462
PEF 2019		
Totale Fissa	37.123	
Totale Variabile	251.883	
TOTALE 2019, netto rettifiche	289.006	
TOTALE 2019 ufficiale approvato	0	
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	0	
PEF 2020		
Totale Variabile	250.371	
Totale Fissa	42.103	
TOTALE 2020	292.474	0,00
Conguaglio determinato nel PEF2020 per Anno 2018	0	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV	0	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF	0	
Rateizzazione r	4	
Casistica comma 5 (se "0", non rientra)	0	
Conguaglio determinato nel PEF2020 per comma 5	0	
Rateizzazione r	0	
Scelte ETC per PEF2021		
coefficiente di recupero di produttività - X _a	0,50%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _a	0,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _a	0,00%	
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 (comprende Conguaglio)	0,00%	
Rateizzazione Conguagli "r"	4,00	